



**PROCURA GENERALE**  
**della Corte di cassazione**

---

**Riunione in tema di applicazione dell'art. 6 d.lgs. 20 febbraio 2006, n. 106**

**Roma 18/19 maggio 2017**

*La materia ambientale (Pasquale Fimiani)*

**1. L'oggetto della riunione – 2. L'aggiornamento del monitoraggio del 2016:** 2.1. *Il coordinamento investigativo e la circolarità delle informazioni.* 2.2. *Le indagini.* 2.3. *L'estinzione delle contravvenzioni ambientali mediante il meccanismo delle prescrizioni (articoli 318-bis/318-octies d.lgs. n. 152/2006).* 2.4. *L'esecuzione delle sentenze di condanna per reati ambientali* - **3. I referenti della "Rete" - 4. L'attività della "Rete": introduzione ai temi della riunione.**

***1. L'oggetto della riunione***

In materia ambientale, l'oggetto della riunione è duplice riguardando:

- 1) l'aggiornamento del monitoraggio del 2016, i cui contenuti sono stati diffusamente ripresi dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati nella *"Relazione sull'attuazione della legge 22 maggio 2015 n. 68 in materia di delitti contro l'ambiente"* approvata il 20 febbraio 2017 (in <http://documenti.camera.it/leg17/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2017/02/20/leg.17.bol.0769.data20170220.com39.pdf>) alla quale si rinvia per ulteriori approfondimenti;

- 2) l'individuazione delle modalità di svolgimento del monitoraggio permanente tramite la rete dei referenti presso le Procure generali (la cui costituzione è stata avviata con nota del 28 luglio 2016), nonché il completamento e l'aggiornamento della rete stessa, onde pervenire, in esito alla discussione, alla definizione dello "*Statuto sul funzionamento della rete delle Procure generali nella materia ambientale nell'ambito delle attività di attuazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 106 del 2006*".

Per quanto riguarda il primo profilo, l'aggiornamento del monitoraggio riguarda i seguenti punti.

**A. In tema di coordinamento investigativo e circolarità delle informazioni:**

- se risultino adottati protocolli od altre specifiche forme di interlocuzione tra Procura distrettuale - designata ex art. 51, comma 3-bis, c.p.p., a svolgere le indagini in ordine al delitto di "attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti" - e le altre Procure del distretto, con riguardo ai reati-spia del citato delitto;
- se risultino adottati sistemi organizzativi che consentano di verificare la puntuale osservanza dell'obbligo, previsto dall'art. 129 disp. att. c.p.p., per il pubblico ministero di informare il Ministero dell'ambiente e la Regione nel cui territorio i fatti si sono verificati "quando esercita l'azione penale per i reati previsti nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero per i reati previsti dal codice penale o da leggi speciali comportanti un pericolo o un pregiudizio per l'ambiente";
- se siano previste specifiche modalità attuative della disposizione di cui all'art. 118-bis, comma 1, disp. att. c.p.p., come modificato dalla legge n. 68 del 2015, nella parte in cui: ha esteso l'obbligo di informativa al Procuratore generale ai casi in cui si procede per i delitti di cui agli articoli 452-bis (inquinamento ambientale), 452-quater (disastro ambientale), 452-sexies (traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività) e 452-octies (aggravanti c.d. ambientali) del codice penale; ha previsto che in tali casi l'informativa è dovuta anche "all'Agenzia delle entrate ai fini dei necessari accertamenti"; ha stabilito che quando si procede per i citati delitti nonché per quello di cui all'art. 260 d.lgs. n. 152 del 2006 ne sia data notizia al Procuratore nazionale antimafia- antiterrorismo.

**B. In tema di indagini:**

- se risultino già avviate indagini sulle nuove fattispecie delittuose previste dalla legge n. 68/2015 e quali problematiche operative si siano manifestate;
- se siano state dettate linee-guida o previsti protocolli investigativi per l'esecuzione di prelievi e di analisi in tema di inquinamento (su rifiuti, acque ed emissioni in atmosfera) e in quali termini le stesse tengano conto, in tema di classificazione dei rifiuti, delle regole

previste dalla premessa dell'allegato D alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dall'art. 13, comma 5, lett. b-bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla l. 11 agosto 2014, n. 116, nonché dei criteri di classificazione previsti dal Regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 e dalla Decisione 2014/955/UE della Commissione in pari data;

- se e con quali criteri tali attività di prelievo e di analisi siano delegate a consulenti tecnici privati ovvero a laboratori pubblici;
- se siano previsti negli uffici sistemi di monitoraggio dei criteri di affidamento di incarichi di consulenza in tema di analisi;
- se siano dettate negli uffici di Procura disposizioni organizzative con riguardo alla istituzione di gruppi di lavoro per la materia ambientale;
- se siano dettate linee-guida o previsti protocolli per la esecuzione di indagini in materia ambientale da parte della polizia giudiziaria;
- se siano previsti criteri nella scelta della polizia giudiziaria delegata;
- se presso le sezioni di polizia giudiziaria operanti negli uffici di Procura siano previsti nuclei di p.g. specializzati nella materia ambientale.

**C. In tema di estinzione delle contravvenzioni ambientali mediante il meccanismo delle prescrizioni (articoli 318-bis/318-octies d.lgs. n. 152/2006):**

se siano stati adottati protocolli operativi o linee-guida per l'applicabilità della procedura estintiva e se essi prevedano: l'indicazione di criteri per l'accesso alla procedura, con riferimento alla necessaria verifica circa il fatto che il reato abbia "cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette"; criteri in tema di raccordo tra le norme in questione e la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis c.p., introdotto dal d.lgs. n. 28 del 2015; specifiche istruzioni alla polizia giudiziaria in tema di contenuto della prescrizione; termine per l'osservanza della stessa ed eventuale proroga; individuazione del destinatario della prescrizione; fase successiva all'imposizione della prescrizione (verifica dell'adempimento e pagamento dell'ablazione); rimedi nel caso di prescrizione incongrua; acquisizione della notizia di reato da parte di soggetti diversi dall'organo di vigilanza; rapporto del meccanismo della prescrizione con il procedimento ed il processo penale.

In tale contesto è stato in particolare chiesto di riferire se, in tema di estinzione delle contravvenzioni ambientali mediante il meccanismo delle prescrizioni (articoli 318-bis/318-octies, d.lgs. n. 152/2006), siano stati superati i dubbi interpretativi relativamente:

- alle contravvenzioni assoggettabili al procedimento delle prescrizioni;

- alla identificazione del destinatario delle somme dovute a titolo di prescrizione;
- alla identificazione del soggetto competente all'asseverazione tecnica.

**D. In tema di esecuzione delle sentenze di condanna per reati ambientali:**

se siano previsti protocolli operativi per l'esecuzione delle sentenze di condanna per reati ambientali che prevedano obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi secondo le previsioni: del d.lgs. n. 152/2006 (art. 29-quattordicesimo, in tema di violazione del regime dell'autorizzazione integrata ambientale; art. 139, in materia di acque; art. 255, comma 3, in tema di inottemperanza all'ordinanza sindacale di rimozione dei rifiuti abbandonati e di omessa separazione dei rifiuti pericolosi miscelati; art. 256, comma 3, in tema di realizzazione e/o gestione di discarica non autorizzata; art. 256-bis, in tema di combustione illecita di rifiuti; art. 257, in tema di omessa bonifica; art. 260, comma 4, in tema di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti); della l. n. 394 del 1991; del d.lgs. n. 42 del 2004 (art. 30, comma 3); della l. n. 68 del 2015 (introduttiva dell'art. 452- *duodecies* c.p.).

Per quanto riguarda la definizione dello “**Statuto sul funzionamento della rete delle Procure generali nella materia ambientale nell’ambito delle attività di attuazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 106/2006**” è stato inviato ai Procuratori generali un **documento preparatorio** con il quale si è fatto presente:

- che, all’esito del monitoraggio del 2016, sotto il profilo organizzativo e delle prassi, erano state rilevate *difformità e deficit*;
- che tali problematicità erano state rilevate nel corso del separato monitoraggio svolto nel 2016 presso le Procure e le Procure generali dalla Commissione di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, sia pure limitatamente alla verifica sull’attuazione della legge 22 maggio 2015 n. 68 in materia di delitti contro l’ambiente, ed illustrato nel corso della presentazione tenutasi in data 23 febbraio 2017 (la relazione è consultabile in [www.camera.it/\\_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/023/026/INTERO.pdf](http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/023/026/INTERO.pdf));
- che la riunione del 14 e 15 aprile 2016 si era chiusa osservando nel documento finale come il dibattito avesse «confermato l'esigenza di organizzare la magistratura requirente, nel suo complesso, secondo un *sistema "a rete" in cui la Procura generale della Cassazione sia garante del bilanciamento tra autonomia dei singoli uffici nella trattazione del merito dei procedimenti penali, uniformità delle prassi sulle modalità della gestione di detti procedimenti e circolarità delle informazioni*»;
- che all’esito della riunione il Procuratore generale, rilevate le diverse problematicità emerse sul versante sia della interpretazione normativa, che della uniformità dell’esercizio dell’azione penale e

delle modalità di gestione delle indagini preliminari e preso atto che in diversi interventi era stata sottolineata l'esigenza di una più stretta e costante interlocuzione tra questo Ufficio e le Procure generali, inclusiva di attività formative e di incontri decentrati, anche tramite il ricorso a forme telematiche di comunicazione, aveva ritenuto di organizzare il settore di attuazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 106/2006 in modo da attivare in via permanente il monitoraggio nell'ambito nella materia ambientale;

- che a tal fine aveva conferito specifica delega allo scrivente, già designato per la relazione di sintesi nella materia ambientale sulle risposte al questionario fatte pervenire in vista della riunione del 14 e 15 aprile 2016;

- che detta delega, considerata la natura diffusa degli interessi coinvolti nella materia ambientale e la natura trasversale di diverse questioni relative alla sua applicazione, è inclusiva anche del monitoraggio delle problematiche interpretative che si pongono nella materia civile per quanto riguarda i settori in cui viene in evidenza la materia ambientale, quali, a titolo esemplificativo, i regolamenti di giurisdizione, le opposizioni a sanzioni amministrative, il risarcimento del danno ambientale ed i tributi ambientali (tanto anche al fine di acquisire elementi di conoscenza per la proposizione nella materia ambientale di ricorsi nell'interesse della legge ai sensi dell'art. 363 c.p.c.);

- che l'attuazione di tali attività richiede una più stretta collaborazione tra Procura generale della Cassazione ed i Procure generali distrettuali;

- che in tale prospettiva, con nota del 28 luglio 2016, fu chiesto ai Procuratori di segnalare (ove non intendessero operare direttamente ed in via esclusiva) uno o più magistrati loro delegati per realizzare, nell'ambito delle attività di pertinenza dell'art. 6 del d.lgs. n. 106/2006, il monitoraggio nella materia ambientale e fungere da collegamento con il magistrato delegato di questo ufficio ed i magistrati dei vari distretti, anche al fine di individuare su base locale cause civili nelle quali si pongono questioni suscettibili di essere oggetto di ricorso nell'interesse della legge ai sensi dell'art. 363 c.p.c..

Quanto sopra premesso, con il documento preparatorio si sono chieste indicazioni al fine di completare il quadro dei partecipanti alla Rete, nonché sono stati forniti spunti introduttivi al dibattito, invitando i Procuratori generali, con la collaborazione dei rispettivi delegati, a rimettere prima della riunione, o comunque nel corso della stessa, osservazioni e proposte, anche su punti ulteriori rispetto a quelli indicati, sulle modalità di funzionamento della rete nella attuazione del monitoraggio permanente in materia ambientale.

## ***2. L'aggiornamento del monitoraggio del 2016***

### ***2.1. Il coordinamento investigativo e la circolarità delle informazioni***

Quanto ai **reati spia del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti** previsto dall'art. 260 T.U.A., non risultano generalmente adottati specifici protocolli, anche se viene da tutti segnalata l'esistenza di un efficace e collaudato coordinamento che la tempestiva trasmissione dalle singole Procure circondariali a quella distrettuale - designata ex art. 51, comma 3-*bis*, c.p.p., a svolgere le indagini in ordine a tale delitto – delle notizie concernenti tali reati.

La Procura generale di Bari riferisce che è ancora in corso di definizione il protocollo, cui si faceva già cenno nella relazione per il 2016, avente ad oggetto “le modalità organizzative volte a garantire puntuale e tempestiva interlocuzione tra l'ufficio competente per le ipotesi ex art. 260 d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e le Procure del circondario competenti per quelli ex artt. 256 e 259 d.lgs. cit.”.

In alcuni casi (Cagliari, Napoli, Roma, Trento) l'informazione relativa ai reati ambientali viene prevista da protocolli di carattere generale concernenti i reati di **criminalità organizzata**.

Viene poi ribadita la prassi consolidata secondo cui, per evitare la dispersione di conoscenze già acquisite e per favorire una efficace sinergia nella conduzione delle investigazioni, il magistrato titolare della originaria indagine viene applicato alla Procura distrettuale divenendo **coassegnatario** del fascicolo.

Per quanto riguarda l'adozione di **sistemi organizzativi che consentano di verificare la puntuale osservanza degli obblighi informativi previsti dagli artt. 118-*bis*, comma 1, e 129 disp. att. c.p.p.**, le risposte pervenute, per la maggior parte, non segnalano l'adozione di protocolli attuativi (tranne alcune eccezioni, quali Brescia e Caltanissetta), ma si limitano ad evidenziare il puntuale rispetto di tali previsioni di legge anche per la reiterata raccomandazione da parte dei dirigenti della loro osservanza - talvolta accompagnata dalla apposizione di un *visto* sulle informazioni in uscita o da una *modulistica* riepilogativa dei flussi informativi (Bologna, Firenze, Palermo) – attività che, nel complesso, vengono ritenute tali da consentire un agevole controllo dell'avvenuta ottemperanza all'obbligo di comunicazione.

Va però segnalato che il **Procuratore nazionale antimafia ed antiterrorismo** ha chiesto al Procuratore generale presso la Corte di Cassazione di “*valutare iniziative dirette a sensibilizzare gli uffici di Procura che risultano non aver ancora ottemperato alla prescrizione normativa di cui all'art. 118-*bis* disp. att. c.p.p.*”, allegando la relazione del sostituto Cons. Roberto Pennisi dalla

quale, in relazione a quanto prescritto da tale norma, si evince che alla data del “6 aprile 2017 non risultavano pervenute comunicazioni da Procure della Repubblica inserite nei Distretti di Torino (n. 10 Tribunali), Trento (n. 2 Tribunali), Bolzano, Sez. Distaccata (n. 1 Tribunale), Venezia (n. 7 Tribunali), Campobasso (n. 3 Tribunali), Bari (ti. 3 Tribunali), Lecce (n. 2 Tribunali), Reggio Calabria (n. 3 Tribunali), Catania (n. 4 Tribunali), Cagliari (n. 3 Tribunali), Sassari, Sez. Distaccata (n. 3 Tribunali)”.

Inoltre, per quanto attiene all’art. 129 disp. att. c.p.p., il Procuratore generale di Milano riferisce delle **difficoltà operative** riscontrate dal Procuratore di Busto Arsizio per adempiere all’obbligo di informativa di cui all’art.129 disp. att. c.p.p., in quanto “non sono individuate le sedi, gli uffici, i servizi, i settori o le articolazioni delle Autorità a cui devono essere inoltrate le informative” e “non è dato comprendere se sia sufficiente un elenco periodico contenente le informazioni principali circa i singoli procedimenti, ovvero se sia necessaria trasmettere copia integrale del provvedimento con il quale il P.M. esercita l’azione penale”.

Circa l'**informativa all'Agenzia delle entrate** prevista dall’art. 129 disp. att. c.p.p., va segnalata la prassi seguita dalla Procura di Vallo della Lucania secondo cui, in via generale, ove all’esito delle indagini preliminari emergano fatti di reato (compresi quindi anche tutti i reati in materia edilizia, urbanistica ed ambientale) da cui possano potenzialmente derivare, a favore degli autori o di terzi, un provento o un vantaggio illecito, diretto o indiretto, l’organo di polizia giudiziaria procedente deve riferire senza ritardo ogni elemento utile di valutazione al P.M. titolare delle indagini, “che rilascerà l’autorizzazione alla comunicazione al Comando Guardia di Finanza competente in relazione al luogo di rilevazione del reato per i successivi incombeni in materia di tassazione dei proventi da attività illecite”.

Riguardo poi all’art. 118-bis, comma 1, disp. att. c.p.p., il **Procuratore generale di Bologna**, premesso di avere, con circolare del 12/10/2016, richiamato una circolare del 25 marzo 2010, a firma di un precedente Procuratore Generale, che ricordava come dall’attività di coordinamento dell’Ufficio fosse ormai esclusa quella relativa alle indagini per i delitti di criminalità organizzata, devoluta dalla legge alla competenza del Procuratore Nazionale Antimafia (e, ora, Antiterrorismo) e di avere invitato i Procuratori della Repubblica del Distretto, quanto alla residua attività di coordinamento, a fornire, nella informativa di cui all’art. 118-bis, una "sia pur sintetica esposizione del fatto per il quale si procede" e ad offrire "ogni altro elemento che si ritenga utile per agevolare l’individuazione di eventuali collegamenti di indagine", non potendosi limitare l’atto a una mera comunicazione del titolo di reato, giustificando la richiesta con l’esigenza di “dare la possibilità al Procuratore Generale presso la Corte d’appello di rilevare eventuali collegamenti di indagine al

*fine di un completo coordinamento" tra gli uffici delle Procure, ha riferito che il **Procuratore della Repubblica di Bologna**, con circolare del 13/10/2016, indirizzava ai colleghi dell'Ufficio direttive, poi ribadite nella risposta fornita alla Procura generale il 24/3/2017, con cui **manifestava il dubbio se l'art. 118-bis prevedesse il coordinamento da parte del Procuratore generale.***

*Ad avviso del Procuratore felsineo, infatti, la norma «giustifica l'informazione solo nella prospettiva del coordinamento investigativo nel senso che il Procuratore Generale può [non deve] attivarsi solo laddove emerga che tale coordinamento non sia stato promosso o non risulti effettivo. Risulta ragionevole supporre che l'iniziativa del Procuratore Generale sia [rectius, debba essere: v. infra] sollecitata da uno dei Procuratori interessati, proprio per soddisfare detta finalità di coordinamento. Un'iniziativa officiosa sembra difficilmente sostenibile ove si consideri che il contenuto dell'obbligo di informazione riguarda esclusivamente il "fatto" dell'essere in corso indagini per uno dei reati menzionati nel comma 1 dell'art. 118 bis cit., ovvero il "fatto" dell'essere in corso indagini collegate per reati anche diversi. Non vi è un obbligo di informazione che riguarda l'iter di tali investigazioni, né vi è spazio per una ulteriore sollecitazione informativa da parte del Procuratore Generale per carenza di copertura normativa. Non potrebbe invocarsi in senso diverso l'art. 6 del d.lgs. n. 106 del 2006, che costituisce norma extraprocessuale che fissa un potere di vigilanza sul corretto e uniforme esercizio dell'azione penale, ma non implementa i poteri processuali che il codice di rito tassativamente attribuisce al Procuratore Generale. Né per vero potrebbe invocarsi il disposto dell'art. 372 comma i bis c.p.p. che, nel prevedere una specifica ipotesi di avocazione (...) correlandola al mancato effettivo coordinamento nell'ipotesi di reato collegato, è coerente con la richiamata ricostruzione, non autorizzando iniziative officiose del Procuratore Generale in assenza della sollecitazione del Procuratore della Repubblica che tale difettoso coordinamento lamenti».*

Il Procuratore generale di Bologna, pur rilevando che la circolare pone la questione in termini problematici, conformandosi, alla fine, alle sue raccomandazioni, ritiene opportuno “*poiché non si condividono le premesse e queste potrebbero ingenerare fraintendimenti sulla portata delle raccomandazioni contenute nella circolare del 12/10/2016*”, esprimere **valutazioni critiche a tale impostazione** ed osserva:

*«sembra persino superfluo premettere che un'attività di coordinamento delle investigazioni non è un'attività di investigazione. Pertanto alla prima certamente non interessa, né è mai stata chiesta da questo Ufficio, una informazione "sull'iter delle investigazioni".*

*Tanto premesso, l'art. 118-bis disp. att. c.p.p. prevede, al comma 1, che per i reati di cui agli artt. 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-octies della legge 68/2015 che qui interessano, il*



*Procuratore della Repubblica dia notizia al Procuratore Generale. Questi - prosegue la norma - "se rileva trattarsi di indagini collegate - ... ne dà segnalazione ai Procuratori Generali e ai Procuratori della Repubblica del Distretto interessati al coordinamento".*

*La norma fa evidente riferimento al fatto che il Procuratore Generale, in quanto collettore di tutte le informazioni dei Procuratori del Distretto, è per sua "natura" il soggetto in grado (se informato a dovere) di rilevare il collegamento tra le indagini che necessitano di coordinamento. Ed è lui che - verificato il collegamento - dà segnalazione ai Colleghi interessati, così "promuovendo" il coordinamento.*

*Lo si capisce anche dalla lettura del comma 2 della norma, che prevede che più Uffici del pubblico ministero inizino a coordinarsi (ovvero a procedere ad "indagini collegate") "a seguito della segnalazione" prevista dal comma 1, ovvero la segnalazione del Procuratore Generale.*

*Non si comprende, perciò, perché il Procuratore Generale dovrebbe - stando a quanto prospettato dal Procuratore della Repubblica di Bologna - attivarsi solo se "sollecitato" da uno dei Procuratori interessati.*

*Se è vero che il comma 2 della norma in esame prevede che più uffici del pubblico ministero procedano a indagini collegate "di iniziativa", questa non è l'unica possibilità.*

*L'altra possibilità, per l'appunto, è che sia il Procuratore Generale a segnalare ai Procuratori interessati che le indagini sono collegate ex art. 371 comma 2 c.p.p., invitandoli a coordinarsi.*

*Correttamente la lettera di convocazione della E.V. datata 10/3/2017 inquadra le modalità attuative della disposizione di cui all'art. 118-bis cit. nell'ambito delle attività cui si riferisce l'art. 6 del d.lgs. 106/2006.*

*Se è vero che quest'ultima norma non illustra poteri processuali del Procuratore Generale, essa attiene tuttavia alla verifica, spettante a questo Ufficio, di come i Procuratori della Repubblica del Distretto esercitino il corretto e uniforme esercizio dell'azione penale, nonché il puntuale esercizio dei poteri di direzione e organizzazione dei propri uffici. E, questo, ai fini della relazione da inviare, almeno annualmente, al Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione.*

*Non par dubbio, infatti, che il tema del "se e come" i Procuratori che svolgono indagini collegate si coordinino tra di loro, sia un tema che attiene strettamente al controllo di cui all'art. 6, riguardando - tale coordinamento - la "speditezza, economia ed efficacia delle indagini".*

*Aspetti, tutti, che rientrano a pieno titolo nel corretto esercizio dell'azione penale e nel modo in cui i Procuratori della Repubblica esercitano i poteri di direzione e organizzazione dei rispettivi -uffici. Certo, l'art. 6 non aumenta i "poteri processuali" del Procuratore Generale, ma altrettanto certamente gli attribuisce un ruolo di "controllore" anche di quelle attività di coordinamento che*

*passano attraverso l'art. 118-bis disp. att. c.p.p. e se è una norma ordinamentale (e non processuale), non per questo la si deve interpretare in modo da frustrarne parte dell'efficacia, riducendo il Procuratore Generale a un organo che controlla solo se "sollecitato"».*

Non risulta però che la stessa questione sia stata posta in **altri distretti**, non essendo rappresentati dubbi sulla inclusione delle attività di cui all'art. 118-*bis*, comma 1, disp. att. c.p.p. nel novero di quelle previste per l'attuazione dell'art. 6 d.lgs. n. 106/2006.

Inoltre:

- il Procuratore generale di Bari ritiene che i flussi informativi saranno resi più agevoli dalla prossima attivazione di un sistema telematico che consenta la trasmissione, archiviazione e gestione delle notizie ricevute;
- il Procuratore generale di Caltanissetta riferisce della creazione, presso il suo ufficio, di un *data base* con le comunicazioni ricevute dai vari uffici del distretto, custodito con criteri di assoluta riservatezza presso la segreteria penale e che consente un efficace monitoraggio sulla puntuale osservanza degli obblighi di cui all'art. 118-*bis*, comma 1, disp. att. c.p.p.;
- il Procuratore generale di Perugia riferisce che presso la locale Procura della Repubblica il sistema informatico dell'ufficio fornisce un *alert* al momento della iscrizione cui segue l'informazione al Procuratore generale, all'Agenzia delle Entrate ed al Procuratore nazionale antimafia ed antiterrorismo.

Merita infine di essere illustrato **l'assetto organizzativo della Procura generale di Napoli** che, sulla traccia dell'operatività pregressa, relazionata in occasione del monitoraggio del 2016 (*infra*), ha realizzato presso l'ufficio un **service a disposizione delle Procure della Repubblica del Distretto** della Corte di Appello di Napoli, per la distribuzione di informazioni agli uffici requirenti circondariali, funzionale, altresì, all'eventuale raccordo, in capo al Procuratore Generale, tra gli stessi uffici, in caso di indagini collegate, in attuazione dell'art. 118-*bis* delle disposizioni attuative del codice di procedura penale.

Il sistema è così illustrato dal Procuratore generale di Napoli:

*«ai fini della realizzazione di tale progetto, si è raccolta la disponibilità delle forze di polizia giudiziaria specializzate nel contrasto al crimine ambientale (Guardia di Finanza, Carabinieri del N.O.E., Polizia di Stato, Corpo Forestale dello Stato, Guardia Costiera, Polizia Metropolitana di Napoli, Reparto Antiabusivismo della Polizia Municipale di Napoli).*

*Allo stato, i seguenti punti fermi appaiono già raggiunti:*

- *il predetto service, operativo presso gli Uffici della Procura Generale, è stato costituito da ufficiali di polizia giudiziaria designati dai vertici di tutti i corpi di polizia partecipanti al*

*progetto, con il compito di raccogliere i dati ostensibili presenti negli archivi di ciascuna delle componenti del gruppo interforze, in relazione a richieste specifiche dei Procuratori circondariali;*

- al fine di ospitare gli operanti, è stato allestito, presso la Procura Generale, un apposito ambiente, spazioso ed idoneo allo scopo, anche grazie alla solerte collaborazione della dirigenza amministrativa, con postazioni di lavoro e il cablaggio necessario alla realizzazione di una apposita rete;*
- è assicurata l'assistenza tecnica di un ingegnere esperto di informatica dei sistemi, operativo presso la Procura Generale;*
- è stato costituito un tavolo tecnico, composto dalla dr. Anna Grillo, Sostituto di questo Procuratore Generale, per la Procura Generale, dai dr. Domenico Airoma, Procuratore Aggiunto di Napoli Nord, e Roberto Patscot, Sostituto Procuratore di Avellino, per le Procure Circondariali e, per le forze di polizia, dal N.O.E. dei Carabinieri, dalla Guardia di Finanza, dalla Polizia Metropolitana, dalla Polizia Municipale - Comando Ambiente -, con un componente ciascuno, finalizzato alla elaborazione di un protocollo che disciplini le regole e le modalità attuative del servizio, la cui funzionalità operativa è prevista in tempi molto brevi; siffatto protocollo verrà sottoposto al vaglio congiunto dell'Avvocato Generale, dr. Antonio Gialanella, d'intesa con questo Procuratore Generale, e del Procuratore della Repubblica di Napoli reggente, dr. Nunzio Fragliasso.*

*Nel contempo, questa Procura Generale è impegnata al fine di **dotare il suddetto service di un sistema operativo completo ed efficace.***

*È all'esame di questo ufficio l'interessante opportunità di potere **usufruire gratuitamente** di un sistema georeferenziato di elevata potenzialità per la raccolta di dati utili alle indagini ambientali, messo a disposizione della Regione Campania.*

*Si tratta del **Sistema Informativo Integrato Regionale dell'Informazione Territoriale ("ITER Campania")** che ha l'obiettivo di estendere l'attuale sistema informativo regionale, integrando la base dati con informazioni referenziate geograficamente; di esso è prevista l'implementazione con l'introduzione di ulteriori dati di provenienza da Enti e Uffici preposti alla gestione del territorio, in relazione a servizi trattati da ciascuno di essi.*

*Allo stato, la Regione Campania, nella persona del dirigente dell'Ufficio Ambiente, ha mostrato massima disponibilità di collaborazione e la immediata messa a disposizione del sistema ITER al servizio della Procura Generale.*

*Infine, in continuità con il lavoro precedente, è stata ultimata la realizzazione di un **opuscolo informativo**, diffuso presso tutte le Procure circondariali, che compendia le competenze ed altre utili informazioni relative ai corpi di polizia giudiziaria che trattano indagini in materia ambientale, con l'indicazione dei contatti di principale interesse investigativo.*

*Tale opuscolo, attualmente disponibile in formato digitale, costituisce una utile guida operativa a supporto delle attività d'indagine».*

Nella stessa prospettiva, il **Procuratore generale di Salerno** segnala la stipula di un **protocollo di intesa con le tre Procure della Repubblica del Distretto** (Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania) che prevede, tra l'altro, la *collaborazione permanente* di alcuni Servizi di Polizia Giudiziaria specializzati in materia, nonché la creazione e l'impiego di una avanzata **banca dati informatica condivisa** tra i suddetti Uffici requirenti in materia di ambiente, anche con specifico riferimento alla fattispecie di cui all'art. 260 d.lgs. n. 152/2006. Il protocollo di intesa, sottoscritto il 7 giugno 2016, comprende, altresì, il regolamento attuativo per l'utilizzo e l'implementazione della suddetta banca dati informatica in materia di tutela dell'ambiente e di coordinamento ex art. 118-bis, comma 1, disp. att. c.p.p. e in attuazione del protocollo di intesa, si è realizzato un proficuo scambio di notizie fra le Procure del distretto in tema di reati ambientali.

## **2.2. Le indagini**

Per quanto riguarda i **delitti ambientali previsti dalla legge 22 maggio 2015, n. 68**, tutte le relazioni ne segnalano la ridotta incidenza in termini percentuali. La gran parte di esse, poi, esclude profili problematici in sede applicativa, mentre alcune (Bari, Bologna, Catania, Napoli, Palermo e Salerno) riferiscono di problematicità nell'accertamento dei nuovi delitti di inquinamento e disastro ambientale, dipendenti dalla genericità delle condotte che ne fondano la configurabilità e dalla conseguente non agevole formulazione di direttive alla P.G. e dei quesiti ai consulenti.

Riguardo **all'assetto organizzativo**, nella quasi totalità degli uffici sono operativi gruppi di lavoro specializzati nella materia ambientale.

Fanno eccezione alcuni uffici di ridotte dimensioni. Si registrano abbinamenti con materie affini quali quelle dell'urbanistica, della sicurezza su lavoro, della tutela agroalimentare, ed anche con il settore dei reati contro la P.A..

Le attività di indagine vengono delegate alla **polizia giudiziaria con competenza specialistica** con tendenziale preferenza per i carabinieri del N.O.E..

Quanto al personale del Corpo Forestale dello Stato e delle Agenzie regionali per l'ambiente, si segnala sovente la fase di attesa per la definitiva verifica degli effetti delle recenti riforme normative del 2016, recanti, rispettivamente, **l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri** (d.lgs. 19 agosto 2016, n. 177) e la **modifica del sistema delle Agenzie, mediante l'istituzione del SNPA - Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente** (legge n. 132/2016 entrata in vigore a partire dal 14 gennaio 2017)

In particolare, per quanto riguarda le Agenzie regionali, se è opinione diffusa che la **nuova previsione dell'art. 14, comma 7, della legge n. 132/2016** (secondo cui il presidente dell'ISPRA e i legali rappresentanti delle Agenzie possono individuare e nominare "i dipendenti che, nell'esercizio delle loro funzioni, operano con la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria") costituirà per il futuro il riferimento normativo ai fini della ella qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria del personale ARPA (questione risolta affermativamente in via interpretativa da Cass. Sez. III n. 50352/2016), continua a porsi la questione dell'utilizzo del personale ARPA privo di tale qualifica, anche in considerazione delle plurime segnalazioni del mancato esercizio della facoltà di nomina concessa dalla norma di nuova introduzione.

Questione approfondita dal **Procuratore di Mantova**, che affronta anche il tema della soluzione operativa nel caso di coinvolgimento del personale ARPA privo della qualifica di ufficiale di P.G. nella procedura estintiva delle contravvenzioni ambientali (*infra*).

In generale si precisa, comunque, che tale personale è di regola utilizzato in affiancamento alla P.G. in sede di svolgimento di attività di prelievo ed analisi.

Solo in alcuni uffici è presente una sezione di polizia giudiziaria specializzata all'interno delle Sezioni di P.G., mentre altri si avvalgono di un gruppo interforze di polizia giudiziaria.

Non è segnalata, salve alcune eccezioni, l'adozione di **protocolli di indagine per la P.G. in materia ambientale aventi carattere generale**, pur essendo da più parti riferito di *riunioni periodiche* all'interno degli uffici e con la polizia giudiziaria, anche con lo svolgimento di *iniziative formative* finalizzate alla predisposizione di linee guida e protocolli investigativi.

Diversi uffici continuano a lamentare la scarsità delle risorse umane disponibili nei servizi di P.G. specializzati.

Per quanto riguarda **l'esecuzione di prelievi e di analisi in tema di inquinamento**, la quasi totalità degli uffici si affida a laboratori pubblici accreditati ovvero alle Agenzie regionali per l'ambiente, all'IRSA o al CNR e solo in via residuale a consulenti privati, scelta giustificata o dalla difficoltà segnalata dalle ARPA di soddisfare le richieste, ovvero dalla particolare complessità, del caso, od ancora da situazioni di conflitto di interesse o di opportunità, quando le indagini coinvolgono

personale delle Agenzie o della Regione, alle cui dipendenze le stesse operano quali organi di vigilanza (il Procuratore di Potenza, rappresentando la necessità del ricorso a consulenti in una importante indagine in cui erano coinvolti due direttori della Agenzia regionale, propone “*la creazione da parte della DNA di un albo di professionisti nel quale ricomprendere ed inserire i tecnici cui le Procure distrettuali potrebbero rivolgersi per il conferimento dei relativi incarichi*”).

Va peraltro rilevato che la nuova legge n. 132/2016 sul Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente consente di **reperire gli apporti consulenziali necessari all'interno del sistema agenziale nel suo complesso** e, quindi, anche presso Agenzie diverse da quella cui appartengono i funzionari eventualmente indagati.

Non sono segnalati sistemi di **monitoraggio sull'affidamento degli incarichi a consulenti privati**, salvo casi in cui è previsto il *preventivo visto-assenso del Procuratore* o comunque una scelta con lui concordata, od altri in cui si richiamano i criteri generali di rotazione degli incarichi di consulenza.

In generale si concorda sulla necessaria **priorità nell'utilizzo dei laboratori delle strutture pubbliche**, cui si riconosce la *sicura affidabilità e la convenienza economica*; le reazioni dimostrano la diffusa consapevolezza della necessità di confronto con il tema dei *costi degli accertamenti*.

In linea generale non risultano predisposte **linee guida o protocolli investigativi per l'esecuzione dei prelievi ed analisi**.

Fanno eccezione:

- la Procura di Macerata, che ha adottato un protocollo investigativo con l'Arpam provinciale per l'esecuzione di periodici campionamenti presso le imprese ritenute a " rischio ambientale", tenendo esplicitamente conto delle regole previste dalla premessa dell'allegato d) alla parte IV del d.lgs. 152/2006, con l'esecuzione dei prelievi a cura esclusiva di operatori e laboratori pubblici e riferisce, inoltre, che l'attività di indagine in materia è coordinata dalla Sezione di polizia giudiziaria appositamente costituita con ufficiali di polizia giudiziaria provenienti dal Corpo Forestale dello Stato ( ora transitato tra i Carabinieri ) e dalla Capitaneria di Porto;
- la Procura di Bari, la quale risulta da tempo impegnata nella realizzazione di un protocollo interno di screening delle criticità ambientali che possono generare illeciti penali, indicando, quanto al traffico illecito di rifiuti, la soluzione di periodico accesso alle banche dati di monitoraggio dei flussi di merci nelle aree portuali, nonché all'Albo dei gestori ambientali (si prevede che “*semestralmente la Procura distrettuale, nella persona del Procuratore o di*

*un delegato, acquisisce informazioni in relazione alle problematiche indicate” e che “degli esiti delle menzionate attività sarà comunque informata la Procura Generale e le Procure ordinarie nei cui territori dovessero essere riscontrati fenomeni di rilevanza penale non adeguatamente rilevati in precedenza”*). La Procura Generale ha positivamente valutato l'iniziativa;

— la Procura di Siracusa, che si avvale di una unità distaccata dell'ARPA e della consulenza del Dipartimento di Chimica dell'Università di Catania con cui ha stipulato una intesa.

Diversi uffici, poi, segnalano prossime riunioni per la predisposizione di linee guida o protocolli investigativi per l'esecuzione dei prelievi ed analisi.

Il Procuratore generale di Napoli segnala, poi, le numerose e interessanti iniziative poste in essere dalla **Procura di Napoli Nord** in tema di indagini delegate in materia ambientale che ritiene opportuno riportare integralmente, citando lo stralcio della relazione trasmessa dal Procuratore della Repubblica che riporta nei seguenti termini e del quale sembra opportuno dare conto per la pluralità di spunti operativi che contiene:

*«alla luce della riforma in tema di reati ambientali, particolare rilievo è stato attribuito alle cosiddette indagini di contesto, ed alle investigazioni dirette ad esaltare i collegamenti fra i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione ed i reati in materia ambientale, tanto da attribuire la relativa competenza alla medesima Sezione specializzata.*

*In siffatta prospettiva è stata avviata - ed è in fase avanzata - un'attività di acquisizione di ogni rilevante elemento informativo, in possesso di organi investigativi e tecnici della pubblica amministrazione, al fine di poter disporre di un quadro conoscitivo multidimensionale, utile al fine di modulare al meglio le attività di indagine.*

*A tale scopo, è stata **costituita un'unità investigativa specializzata**, composta da aggregati di polizia giudiziaria appartenenti alla Guardia di Finanza e che è stata implementata da appartenenti al corpo della polizia metropolitana, con il compito, oltre che di curare lo svolgimento di attività di indagine, anche di acquisire dati ed informazioni nell'ambito delle intese operative avviate con i soggetti aventi competenze in materia ambientale.*

*Al fine di implementare l'acquisizione delle notizie di reato in materia ambientale, con particolare riferimento allo smaltimento illecito dei rifiuti ed ai roghi degli stessi, è stata conclusa un'intesa operativa con il Commissario di Governo per l'emergenza roghi diretta a rendere operativa un **applicazione per smartphone**, con costi integralmente a carico della Regione Campania, grazie alla quale sono immediatamente acquisibili dall'Unità Investigativa specializzata istituita presso questo Ufficio le segnalazioni effettuate dai cittadini.*

Ulteriore direttrice investigativa è quella concernente la **tracciabilità dei rifiuti speciali**.

Sul punto, si è proceduto ad impartire opportune direttive investigative, di carattere generale, volte a stimolare accertamenti mirati, soprattutto per il tramite la Guardia di Finanza ed utilizzando i poteri di quest'ultima in sede di verifica tributaria, diretti ad acquisire utili informazioni con riferimento, ai quantitativi di rifiuti smaltiti ed alle modalità di smaltimento degli stessi.

Sono state, inoltre, impartite **direttive alla Polizia municipale ed ai Carabinieri** di svolgere, quando si trovino a contrastare fenomeni di abusivismo edilizio o di occupazione abusiva di suolo pubblico, ogni opportuna verifica circa la destinazione di eventuale materiale di risulta o materiale da demolizione derivante da attività edili. Analoghi accertamenti sono stati invitati a svolgere durante i controlli finalizzati alla tutela della sicurezza sul lavoro, alla contraffazione e tutela dei marchi, soprattutto in presenza di opifici "fantasmi".

Analoghe direttive sono state formulate al fine di ottenere un **censimento aggiornato delle imprese che producono o gestiscono rifiuti speciali in quantitativi rilevanti o di apprezzabile interesse investigativo per dimensione e volume di affari** (con particolare riferimento alle attività agricole, agroindustriali, zootecniche), ovvero che operano in regime di autorizzazione semplificata ai sensi dell'art. 214 del d.lgs. 152 del 2006.

Dei pari, si è proceduto, per il **tramite dell'Agenzia delle Dogane, ad avviare uno stabile collegamento investigativo** diretto ad ottenere informazioni relative alle dinamiche degli interessi illeciti dei principali stakeholders economici del territorio, anche con specifico riguardo ai rifiuti suscettibili di collocazione profittevole sul mercato nazionale ed internazionale.

Ulteriore versante ritenuto da questo Ufficio di prioritario interesse investigativo è quello concernente il **settore delle bonifiche**. Sul punto, è in corso un'ampia ricognizione che è diretta, anche in questa materia, a rendere sistematica l'interlocuzione, ed il relativo travaso di informazioni, con i soggetti istituzionali muniti di competenza ovvero che abbiano adottato ordinanze al riguardo, rimaste prive di ottemperanza.

Specifiche **intese** sono in corso di formalizzazione **con i presidenti delle sezioni G.i.p. e del dibattimento penale** del locale Tribunale, nel contesto dell'avviata semi-specializzazione delle sezioni citate, con riferimento all'esecuzione delle sentenze di condanna per reati ambientali che prevedano obblighi di bonifica od i ripristino dello stato dei luoghi.

Sono state, inoltre, impartite **direttive per la sistematica apertura di procedimenti di prevenzione** nei confronti di delinquenti ambientali, anche finalizzate all'ablazione patrimoniale.



*I risultati delle direttrici sopra sinteticamente illustrate vanno a confluire in un ulteriore filone investigativo, certamente di più ampio respiro e di non breve durata, rappresentato dalla disamina delle ricadute delle condotte criminali ambientali sulla salute pubblica.*

*In tale contesto, si inserisce la stipula — in data 23 giugno 2016 - di un **Protocollo d'intesa con l'Istituto Superiore Sanità.***

*Tale accordo è finalizzato allo scambio di dati ed informazioni derivanti dalla sorveglianza epidemiologica della popolazione residente nel Circondano di Napoli Nord, con specifico riferimento agli eccessi della mortalità, dell'incidenza tumorale e dell'ospedalizzazione per diverse patologie, che ammettono fra i loro fattori di rischio accertati o sospetti l'esposizione a inquinanti o contaminanti.*

*Quanto alle modalità attuative, l'ISS e la Procura della Repubblica di Napoli Nord condividono e pianificano le occasioni di scambio dei dati e delle informazioni.*

*La convenzione comprende lo svolgimento delle **seguenti attività:***

- a) sopralluoghi congiunti presso sui di interesse investigativo e scientifico;*
- b) acquisizione (e analisi) congiunta di documentazione presso enti pubblici;*
- c) assunzione congiunta di informazioni da persone informate sui fatti;*
- d) formulazione di pareri tecnici.*

*Nel quadro del menzionato protocollo, si è, altresì, avviato un tavolo di lavoro, al quale partecipano, oltre al Presidente del predetto Istituto, i Comandanti Provinciali dei Carabinieri di Napoli e di Caserta, i Comandanti del Gruppo dei Carabinieri Forestali di Napoli e di Caserta, il Comandante del Gruppo Carabinieri Tutela Ambiente, il Comandante del Gruppo Carabinieri Tutela della Salute, e la direttrice dell'area tecnica dell'ARPA Campania.*

*L'obiettivo strategico del tavolo di lavoro è quello di consentire alla Procura della Repubblica di Napoli Nord di modulare ai meglio le **iniziative investigative dirette a spegnere i principali focolai di esposizione a rischio per le comunità** residenti nel territorio e di portare a termine tali iniziative con sollecitudine grazie alla collaborazione di organi investigativi specializzati.*

*Sono state, in particolare, definite anche le linee di azione che consisteranno in **sopralluoghi congiunti di tecnici ed investigatori** presso sui di interesse investigativo e scientifico, nell'acquisizione congiunta di documentazione presso enti pubblici, aziende sanitarie ed ospedali, nell'assunzione congiunta di informazioni.*

*Pur essendo consapevoli della **difficoltà di stabilire la sussistenza di nessi causali fra i decessi da patologie tumorali e l'inquinamento ambientale di alcuni territori** si vuole, facendo ricorso ai più evoluti strumenti investigativi e di indagine tecnico-scientifica, reprimere le più pericolose fonti di*

*inquinamento ambientale così incidendo sulle principali occasioni di insorgenza delle patologie maggiormente ricorrenti.*

*Allo stato, sono in corso le attività di seguito esposte.*

**1.** *L'ARPA Campania ha elaborato la mappa di riferimento di ciò che dovrà diventare la cartografia investigativa di riferimento per stabilire le priorità di intervento e descrivere, con la più alta definizione possibile, gli scenari per i quali è possibile ipotizzare le fattispecie delittuose di disastro ed inquinamento ambientale. L'Agenzia ha, in particolare, realizzato una mappatura aggiornata del territorio di competenza della Procura della Repubblica di Napoli Nord, riportando sulla stessa i seguenti siti:*

- a) siti sottoposti ad interventi di bonifica ricadenti nel piano regionale per le bonifiche;*
- b) siti potenzialmente contaminati già ricadenti nell'elenco dei SIN (“siti contaminati di interesse nazionale”);*
- c) siti già ricadenti nell'elenco dei SIN per i quali incombe sui comuni l'onere delle indagini circa lo stato di inquinamento;*
- d) terreni con limitazioni e divieti di produzione agroalimentare.*

**2.** *Con riferimento a tale mappatura, di particolare rilievo sarà il **contributo che verrà assicurato dall'Istituto Superiore di Sanità, che è chiamato ad integrare la cartografia con tutte le informazioni in proprio possesso** (e già oggetto di precedenti indagini epidemiologiche) nonché con le ulteriori considerazioni tecnico-scientifiche che sortiranno dall'acquisizione degli indicatori di pressione ambientale che deriveranno dall'incrocio con i dati che verranno, ne/frattempo, forniti dai servizi di polizia giudiziaria.*

**3.** *Si è ritenuto, inoltre, indispensabile, in questa prima fase, **acquisire i dati relativi alle patologie tumorali**, soprattutto infantili, presso tutti quei soggetti, pubblici o privati, che risultino detentori di dati ed informazioni attendibili al riguardo (Registri tumori, Aziende Ospedaliere, Aziende Sanitarie Locali, Servizi della Medicina di Base).*

**4.** *Infine, i **Servizi di Polizia Giudiziaria**, ciascuno per i propri ambiti di competenza, acquisiranno i dati di cui al punto 3 e procederanno ad una **sistemazione dei dati investigativi già in proprio possesso, avendo cura di procedere ad una prima geolocalizzazione degli stessi**, seguendo le indicazioni metodologiche fornite dall'ISS; appare, infatti, indispensabile che siffatti dati vengano riversati sulla cartografia in modo da esaltare soprattutto le informazioni rilevanti per l'analisi epidemiologica dell'istituto Superiore di Sanità (tipologia del sito investigato, categoria dei rifiuti, tipologia degli stessi, sostanze chimiche riscontrate, volumi). Vi è, peraltro, una felice coincidenza che verosimilmente ridonderà a beneficio della presente indagine, rappresentata dalla confluenza*

del Corpo Forestale nell'Arma dei carabinieri, con la conseguente fusione delle due principali banche dati in materia ambientale, quella del Comando Tutela Ambiente dei Carabinieri e quella del CFS.

5. Di particolare rilievo risultano, altresì, le **informazioni concernenti la mancata realizzazione di interventi di bonifica** e, comunque, l'impiego delle risorse, soprattutto se concernenti ovvero destinate alle aree di rilevante emergenza ambientale che verranno individuate per effetto della menzionata cartografia investigativa».

### **2.3. L'estinzione delle contravvenzioni ambientali mediante il meccanismo delle prescrizioni (articoli 318-bis/318-octies d.lgs. n. 152/2006)**

Il sistema di estinzione delle contravvenzioni ambientali previsto dalla parte VI-bis d.lgs. 152/2006 ha dato luogo a dubbi interpretativi ed applicativi con cui si è confrontato non solo questo ufficio, in occasione della riunione per il 2016 nell'ambito delle attività di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 106/2006, ma anche:

- la **Commissione parlamentare** di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, nella citata “*Relazione sull’attuazione della legge 22 maggio 2015 n. 68 in materia di delitti contro l’ambiente*” approvata il 20 febbraio 2017 (pagine 34 e segg.);

- l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) (**ISPRA**) il cui Consiglio federale, in data 29 novembre 2016, ha approvato il documento “*Indirizzi per l’applicazione della procedura di estinzione delle contravvenzioni ambientali ex parte VI-bis d.lgs. 152/2006*” (consultabile in <http://www.isprambiente.gov.it/it/sistema-nazionale-protezione-ambiente/consiglio-federale-2/atti>).

L'aggiornamento del monitoraggio del 2016 si colloca, quindi, in un **contesto di elevata attenzione** verso un istituto la cui portata deflattiva deve essere ancora compiutamente sperimentata e praticata. Rispetto al 2016 si registra, comunque, la **progressiva (anche se ancora incompleta) diffusione di protocolli operativi e di linee guida** alla polizia giudiziaria sulle modalità di applicazione della speciale procedura estintiva, i cui contenuti, laddove riferiti nelle relazioni dei Procuratori generali, toccano i punti indicati nella richiesta di informazioni.

Piuttosto va rilevato che in taluni casi i protocolli sono adottati a livello distrettuale, mentre in altri soltanto dalle singole Procure e che, in alcuni distretti, poi, non tutti gli uffici hanno adottato i protocolli e le linee guida; situazioni che, come anche si evince dai due documenti citati, possono generare incertezze nella polizia giudiziaria.

Per quanto riguarda i **punti problematici** su cui si è chiesto di riferire, rilevato che la mancata adozione di protocolli da parte di tutti gli uffici e le generiche indicazioni in alcune delle relazioni pervenute non consentono di avere un quadro compiuto sulle soluzioni adottate dai vari uffici (al riguardo si rinvia al documento ISPRA, realizzato anche attraverso il monitoraggio delle Agenzie regionali dell'ambiente) e si osserva quanto segue.

Le risposte pervenute evidenziano che, in larga parte, le **contravvenzioni assoggettabili al procedimento delle prescrizioni** sono ritenute quelle previste dal d.lgs. n. 152/2006 punite con la sola pena pecuniaria e con la pena alternativa dell'ammenda o dell'arresto, mentre si tende ad escludere quelle punite con pena congiunta, pecuniaria e detentiva salve poche eccezioni (Procura di Como).

Per quanto riguarda la portata del **concetto di “danno o pericolo concreto e attuale di danno”** che preclude l'applicabilità del meccanismo della prescrizione, si fa generalmente riferimento a contravvenzioni *meramente formali*, o comunque a *situazioni aventi carattere di reversibilità* (la cui sussistenza viene preliminarmente verificata dall'organo accertatore, fatta salva ogni possibilità di inter-locuzione con il PM) degli effetti del reato (ed in particolare, quello della possibilità di ripristinare la situazione esistente prima della perpetrazione del reato analogamente a quanto previsto dall'art. 311, comma 2, d.lgs. n. 152/2006 in tema di danno ambientale).

Nella relazione del Procuratore generale di Milano si precisa, poi, che *“affinché le prescrizioni possano essere impartite si è ritenuto necessario che lo stato di reversibilità sia compatibile con i tempi processuali, escludendo la procedura estintiva qualora la procedura di ripristino richiedesse degli anni”* e che *“imprescindibile deve considerarsi il contributo di ARPA nella individuazione, se ritenuta necessaria, delle prescrizioni più opportune e nella verifica, se ritenuta necessaria, che il reato sia estinguibile attraverso il meccanismo della prescrizione, prevista dalla L. 68/2015”*.

Analoghe considerazioni sono svolte, in particolare, dalle relazioni dei Procuratori generali Caltanissetta e Firenze.

Per quanto concerne il **soggetto competente all'asseverazione tecnica**, generalmente condivisa è l'individuazione nell'Agenzia regionale per l'ambiente (il Procuratore di Bari fa riferimento alla A.S.L. od al N.O.E. dei Carabinieri, rilevando che *“le asseverazioni da parte dell'organo tecnico*

*hanno spesso il limite di essere meramente formali e cartolari” ed il Procuratore generale di Firenze aggiunge la Polizia Provinciale.*

Diversi uffici affrontano poi la questione del coinvolgimento nella procedura estintiva delle contravvenzioni ambientali del personale ARPA privo della qualifica di ufficiale di P.G..

Sul punto diffuse sono le considerazioni del Procuratore di Mantova, che osserva:

*«un primo punto da aver presente è che, qualora l'accertamento di una contravvenzione sia effettuato da personale non U.P.G., l'organo di vigilanza deve trasmettere prontamente gli esiti dei controlli all'Autorità Giudiziaria, segnalando ad esempio la circostanza di applicabilità o meno della procedura estintiva di cui alla normativa di cui all'art. 318-bis d.lgs. n. 152/2006 e fornendo all'A.G. tutti gli elementi necessari alla valutazione dei fatti, a partire dalla presenza o meno di danno o pericolo concreto e attuale di danno è del pari, condivisibile l'importanza della specializzazione tecnica degli operatori del SNPA, in ogni caso, ai fini dell'attivazione e della verifica, delle procedure amministrative ordinarie e della procedura estintiva.*

*Vari sono gli indirizzi seguiti in ordine alle modalità di comunicazione cooperazione e interlocuzione tra il personale del SNPA e la P.G., riassunti nella relazione finale Gruppo di lavoro “Ecoreati” n. 61 area 8 sulla applicazione della procedura di estinzione delle contravvenzioni ambientali ex parte VI bis d.lgs. n. 152/2006 e nella nota dicembre 2015 di ARPA Lombardia relativa alle prime indicazioni, per l'applicazione della nuova parte VI bis del d.lgs. n. 152/2006 l'organo di vigilanza (ARPA) si farà coadiuvare da un ufficiale e/o un, agente di P.G., che dovrà fornire la collaborazione al fine di consentire l'espletamento della procedura estintiva*

- a) la P.G. operante, prima di redigere le prescrizioni si rivolgerà all'ARPA per ottenere gli opportuni suggerimenti tecnici; nei casi più complessi è consigliabile il coinvolgimento dell'ARPA anche in fase di verifica dell'adempimento. Inoltre, all'ARPA potrà essere richiesto un supporto consulenziale da parte della P.G., ai fini della valutazione dell'esistenza del danno/pericolo concreto e attuale di danno;*
- b) la P.G. potrà operare con l'ausilio di un ente specializzato (ad es. ARPA) all'uopo nominato ausiliario di P.G., per l'emissione delle prescrizioni;*
- c) nel caso in cui la P.G. chieda una valutazione tecnica sull'esistenza del danno o pericolo prima dell'emissione della prescrizione, l'ARPA inviterà la P.G. ad un esame congiunto della situazione anche mediante un nuovo accertamento della situazione riscontrata.*

*Alla luce di quanto sopra il modello di riferimento che è stato proposto e che è estremamente condiviso - per gli enti del SNPA, nel caso di attività svolta da personale senza qualifica di U.P.G., è il seguente:*

- 1) *gli organi di Polizia Giudiziaria o il personale che opera con funzioni di P.G. devono essere attivati, con le modalità eventualmente stabilite dall'AG di riferimento territoriale, ovvero tramite celere e circostanziata segnalazione da parte dell'organismo vigilante;*
- 2) *qualunque sia la forma di collaborazione individuata (la P.G. si pone a supporto degli enti del SIPA redigendo gli atti, ovvero la P.G. nomina gli enti dei SNPA ausiliari di P.G. e compie gli atti congiuntamente) nel caso di accertamento svolto da operatori del SNPA resta sostanzialmente in capo ai medesimi la valutazione tecnica sull'applicabilità della procedura (ovvero l'assenza di pericolo concreto e attuale di danno), sulle prescrizioni applicabili e sui meccanismi di regolarizzazione talché è necessario strutturare l'eventuale segnalazione corredandola di tali elementi;*
- 3) *se richiesto dalla P.G. di confermare l'applicabilità della procedura, in casi non accertati dagli operatori del SNPA può essere necessario disporre lo svolgimento di una specifica attività in sito;*
- 4) *è opportuno, inoltre, che gli operatori del SNPA, indipendentemente, dalla qualifica rivestita durante l'accertamento, provvedano ad informare l'AG della necessità di coordinamento tra la procedura estintiva dei reati e le procedure di cui all'art 29-decies, commi 6 e 9 del d.lgs. n. 152/2006 e, allo stesso tempo, provvedano, quanto meno, a comunicare all'autorità competente l'avvenuta attivazione della procedura ex art. 318-ter del d.lgs. n. 152/2006».*

Considerazioni simili si rinvencono nel protocollo siglato dalla Procura generale di Caltanissetta e in altre relazioni, a **conferma di un generale riconoscimento della funzione di supporto tecnico fornita dalle Agenzie regionali.**

Una funzione che ha portato la Procura generale di Roma alla conclusione di un'intesa con la Regione Lazio che, allo scopo di valorizzare il ruolo attribuito alle Agenzie regionali dall'art. 3 della legge n. 132/2016 è *“finalizzata a rendere possibile la corretta ed efficace applicazione della normativa in esame che presuppone, in primo luogo, la tempestività e la congruità delle verifiche tecniche tese, da un lato, all'accertamento dello stato dei luoghi per definire l'intensità della lesione e la sussistenza o meno del danno o del pericolo di danno concreto che esclude l'accesso alla procedura estintiva, nonché, dall'altro, alla puntuale definizione degli interventi necessari a ripristinare la fisiologia del contesto ambientale riguardato dalla condotta illecita ed a consentire l'estinzione del reato”* (la relazione prosegue precisando che *“il protocollo vuole assicurare a tutte le Procure del distretto con il contributo della Regione Lazio, la possibilità di avvalersi di un qualificato organo tecnico di riferimento al quale rivolgersi secondo precise modalità operative”*).

Riguardo, infine, al **destinatario delle somme dovute a titolo di prescrizione**, le risposte, auspicando un intervento chiarificatore del legislatore, sono prevalentemente per l'individuazione nell'Agenzia regionale per l'ambiente, pur dovendosi registrare posizioni variegata, in quanto alcuni uffici ritengono che l'unica procedura rispettosa anche dello spirito della legge debba passare per la predisposizione degli accreditati sul Fondo Unico di Giustizia, mentre identificano il destinatario delle somme in relazione al soggetto istituzionale che ha proceduto all'accertamenti dell'illecito ambientale ed altri ancora (es. Procura di Urbino) distinguono fra le violazioni riscontrate dall'Agenzia regionale e dall'ex CFS "nel qual caso, le somme dovute a seguito di prescrizione vengono versate in appositi conti correnti, ove rimangono in deposito in attesa di disposizioni superiori" e le violazioni accertate dal N.O.E. dei CC" nel qual caso, "le somme vengono versate tramite modello F23".

La citata relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti segnala (pag. 35) **iniziative parlamentari volte a colmare il vuoto normativo**.

Per quanto, infine, riguarda il **rapporto tra la speciale procedura estintiva delle contravvenzioni ambientali e l'applicabilità dell'art. 131 bis c.p. ai reati ambientali**, non sono segnalati casi in cui si è posta la questione in modo problematico, pur non mancando il rilievo della potenziale sovrapposizione tra le aree coperte dai due istituti" (Procuratore di Bari).

Va richiamata la precisazione della Procura di Salerno che, nel caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni, ha ritenuto inapplicabile la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto "*per il ricorrere di specifiche cause ostative previste dallo stesso art. 131 bis c.p., quali in particolare, l'abitudine dei comportamenti illeciti accertati e la loro protrazione nel tempo (art. 131-bis, comma 3, ultima parte, c.p.), oltre alla considerazione che l'adempimento tardivo delle prescrizioni costituisce una condotta susseguente a] reato ex art. 133. comma 2 n.3, c.p. non valutabile ai sensi dell'art. 131 bis, comma 1, c.p. (che richiama esclusivamente i criteri di cui all'art. 133, comma 1, c.p.)*".

#### **2.4. L'esecuzione delle sentenze di condanna per reati ambientali**

Rispetto al monitoraggio del 2016, da cui risultava l'inesistenza di *protocolli operativi per l'esecuzione di sentenze di condanna per reati ambientali che abbiano ordinato il ripristino dello stato dei luoghi o la bonifica*, né venivano indicati dati statistici o specificati tempi e modalità con cui il P.M. promuove l'esecuzione di tali sentenze, si registrano prime aperture verso l'introduzione di sistemi organizzativi anche su tale versante.

Sia pure in casi ridotti è, infatti, preannunciata l'adozione di protocolli anche in materia di esecuzione (Ancona, Lecce, Messina) sulla falsariga di quelli già previsti in tema di demolizioni dei manufatti abusivi.

Diversi uffici, poi, rappresentano la natura problematica dell'esecuzione delle sentenze che prevedono per il condannato obblighi di ripristino o bonifica, sia perché il sistema rimette la loro attuazione all'interessato, attribuendo al P.M. solo compiti di verifica dell'adempimento, sia per il non agevole coordinamento con il concorrente intervento della P.A. (Procure di Fermo, Mantova e Brescia; al riguardo, si rinvia altresì al paragrafo 3 nella parte in cui si riferisce della proposta del Procuratore generale di Catania di inserire tra le attività della "Rete" anche la fissazione di modalità condivise in ordine alla individuazione degli organi competenti ed alle concrete modalità per la *esecuzione delle sentenze con condanna al ripristino ovvero alla bonifica*, con possibilità di avvalersi di protocolli con gli Enti Locali).

### **3. I referenti della "Rete"**

Il quadro aggiornato dei referenti della "Rete" sulla base delle note pervenute e successive modificazioni ed integrazioni è il seguente:

- Corte d'appello di **Ancona**: sostituto Procuratore generale dott.ssa Maria Teresa Cameli;
- Corte d'appello di **Bari**: Avvocato generale dott.ssa Angela Tomasicchio;
- Corte d'appello di **Bologna**: Avvocato Generale Alberto Candì;
- Corte d'appello di **Brescia**: Avvocato generale dott. Marco Martani e sostituto Procuratore generale dott. Gianpaolo Zorzi;
- Corte d'appello di **Cagliari**: sostituto Procuratore generale dott. Gian Carlo Moi;
- Corte d'appello di **Caltanissetta**: sostituto Procuratore generale dott.ssa Lucia Brescia
- Corte d'appello di **Campobasso**: il Procuratore generale ha precisato di intendere direttamente le funzioni di referente;
- Corte d'appello di **Catania**: Avvocato generale dott. Carlo Caponcello e sostituto Procuratore generale dott. Angelo Busacca;
- Corte d'appello di **Catanzaro**: sostituto Procuratore generale dott. Salvatore Di Maio;
- Corte d'appello di **Firenze**: il Procuratore generale ha precisato di intendere direttamente le funzioni di referente, con la collaborazione del dott. Aldo Natalini, sostituto Procuratore presso la Procura di Siena;



- Corte d'appello di **Genova**: sostituto Procuratore generale dott. Ezio Castaldi;
- Corte d'appello di **Lecce**, con sezione distaccata a Taranto: Avvocato generale dott. Ennio Cillo;
- Corte d'appello di **L'Aquila**: sostituto Procuratore generale dott. Ettore Picardi;
- Corte d'appello di **Messina**: sostituto Procuratore generale dott. Santi Cutroneo;
- Corte d'appello di **Milano**: sostituto Procuratore generale dott. Giulio Benedetti;
- Corte d'appello di **Napoli**: sostituto Procuratore generale dott. Anna Grillo;
- Corte d'appello di **Palermo**: Avvocato generale dott.ssa Anna Maria Palma Guarnier;
- Corte d'appello di **Perugia**: il Procuratore generale non ha indicato delegati, né ha specificato di assumere direttamente il ruolo di referente;
- Corte d'appello di **Potenza**: Procuratore della Repubblica di Potenza dr. Luigi Gay e il sostituto Procuratore Francesca Fresch della Procura di Lagonegro;
- Corte d'appello di **Reggio Calabria**: Avvocato generale dott. Fulvio Rizzo;
- Corte d'appello di **Roma**: sostituto Procuratore generale dott. Gustavo De Marinis;
- Corte d'appello di **Salerno**: il Procuratore generale ha precisato di intendere direttamente le funzioni di referente;
- Corte d'appello di **Torino**: sostituto Procuratore generale dott. Giancarlo Avenati Bassi;
- Corte d'appello di **Trento**, con sezione distaccata a Bolzano: sostituto Procuratore generale dott. Giuseppe Maria Fontana;
- Corte d'appello di **Trieste**: Avvocato generale dott. Federico Prato;
- Corte d'appello di **Venezia**: sostituto Procuratore generale dott. Giancarlo Buonocore.

#### **4. L'attività della "Rete": introduzione ai temi della riunione**

Al fine di definire lo “*Statuto sul funzionamento della rete delle Procure generali nella materia ambientale nell’ambito delle attività di attuazione dell’art. 6 del d.lgs. n. 106/2006*” per poi procedere all’avvio della sua attività, nel documento preparatorio sono stati indicati i seguenti **settori sui quali sembra necessario concentrare l’avvio dell’attività della rete**:

- 1) L’effettività del **coordinamento investigativo e la circolarità delle informazioni**, in attuazione delle previsioni di cui agli artt. 118-*bis* e 129, comma 3-ter, disp. att. c.p.p., sia a livello infradistrettuale, sia nei rapporti con il Procuratore nazionale antimafia – antiterrorismo;

- 2) **l'uniformità degli interventi di carattere deflattivo**, sia per quanto attiene la procedura di estinzione delle contravvenzioni in materia ambientale (articoli 318-*bis*/318-*octies* T.U.A.), sia per quanto riguarda l'applicazione nella materia ambientale della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-*bis* c.p.;
- 3) la elaborazione di **protocolli organizzativi ed investigativi "tipo"**, inclusivi delle soluzioni finalizzate a realizzare gli obiettivi di cui ai punti che precedono ed a regolare la *specializzazione* nella materia ambientale all'interno degli uffici di Procura, i contenuti delle *direttive alla polizia giudiziaria*, ed il ricorso ai consulenti per *accertamenti di natura tecnico-gestionale*.

Sotto il **profilo organizzativo** ai fini dell'avvio dell'attività della rete, si è sottolineato nel documento che sembra **necessario definire**:

- a) il **ruolo dei delegati** nelle attività di informazione e formazione infradistrettuale;
- b) i **rapporti con il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione** ed in particolare con il suo delegato nella materia ambientale;
- c) le possibili forme di **collaborazione sul versante interno alla rete** e di ripartizione dei compiti in gruppi di lavoro tematici;
- d) le modalità di **elaborazione ed aggiornamento dei protocolli "tipo"** di cui al punto 3 che precede;
- e) l'individuazione delle **modalità di comunicazione anche telematica all'interno della rete**;
- f) l'individuazione delle modalità di **comunicazione agli uffici di Procura** delle attività svolte e di informazioni utili per il corretto ed uniforme esercizio dell'azione penale nella materia ambientale;
- g) le forme di **individuazione**, sul versante civile, di **provvedimenti suscettibili di ricorso ex art. 363 c.p.c.**;
- h) **l'attivazione di intese e protocolli con istituzioni pubbliche**, quali il Consiglio Superiore, i Ministeri della Giustizia e dell'Ambiente, l'Ispra ed il sistema delle Agenzie nel suo complesso (specie a seguito della sua parallela riorganizzazione in rete a seguito della recente legge n. 132/2016), le polizie giudiziarie (anche in considerazione del recente d.lgs. n. 177/2016, recante disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato), le Regioni, gli enti locali e gli enti parco.

Riguardo a tale ultimo punto, si è evidenziato come utili **spunti di riflessione** possono individuarsi nello stralcio della **relazione del Procuratore generale di Napoli** per la riunione del 2016 di seguito riportata.

*«nell’attuazione dei compiti attribuiti dall’art. 6 d.lgs. 106/2006 alla Procura Generale presso la Corte di Appello, questo Ufficio ha dedicato uno speciale impegno all’azione di contrasto dei crimini ambientali, rispetto ai quali è più sentita l’esigenza di specializzazione tecnico-giuridica, del coordinamento tra le Procure della Repubblica del distretto e dello scambio d’informazioni, sia per natura stessa di tali reati, disciplinati da una complessa normativa speciale, sia per la diffusione sul territorio, il che coinvolge sovente più uffici circondariali nell’ambito dello stesso distretto in relazione a fenomeni d’inquinamento riconducibili ad unica fonte.*

*La peculiarità di questo territorio distrettuale, dove, grazie all’intervento massivo e altamente professionale delle Procure della Repubblica e delle Forze dell’ordine, sono venuti in luce allarmanti situazioni d’inquinamento (si veda, per tutti, il tristemente notorio disastro ambientale della cd “terra dei fuochi”), ha indotto questa dirigenza a mettere in agenda, come priorità da affrontare sin dal suo insediamento, le problematiche connesse al tema.*

*La sollecitazione è intervenuta anche da parte dei Procuratori degli uffici del distretto, che dal primo incontro hanno evidenziato problemi determinati dalla carenza di personale specializzato per il particolare tipo d’indagini e hanno auspicato una sempre maggiore circolazione d’informazioni tra gli uffici.*

*Gli interventi in materia, da parte di questa dirigenza, hanno già finora affrontato i diversi aspetti accennati, con l’inizio di un percorso di collegamento sinergico anche con altri soggetti istituzionali interessati all’azione di contrasto ai reati ambientali.*

*In specie:*

*Con il contributo di un gruppo di Sostituti Procuratori di collaborazione diretta (secondo le finalità di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 106/2006), al fine di non disperdere la specializzazione di personale di polizia giudiziaria e di potenziare le risorse umane di collaborazione agli Uffici requirenti sul territorio, si è raggiunto un accordo, con la **sottoscrizione di un accordo di programma** tra questa Procura Generale, gli uffici di Procura della Repubblica sul territorio della Provincia di Napoli e la Città Metropolitana, per la destinazione di personale di Polizia della Città Metropolitana di Napoli (già appartenenti alle sopresse provincie) al controllo e contrasto dei reati urbanistici e ambientali e per l’applicazione di alcune di tali unità in tutti gli uffici di Procura interessati, senza alcun onere economico a carico dell’amministrazione giudiziaria.*

È stato costituito, inoltre, **un gruppo “reati ambientali”**, formato da due sostituti procuratori di questo Ufficio, cui è affidato anche il coordinamento, e magistrati delle Procure di primo grado, con l’obiettivo di trovare soluzioni quanto più condivise. Il gruppo, aperto a tutti i sostituti procuratori che si occupano di indagini ambientali e designati dai rispettivi dirigenti, è, in via tendenziale, permanente, per facilitare l’azione di contrasto a tale tipo di crimine.

Con questo impegno, sono state individuate **linee comuni alle Procure del distretto** quanto alle prassi interpretative di determinate fattispecie di reato previste della nuova disciplina in materia.

La **collaborazione con le altre istituzioni** interessate a contrastare il fenomeno dell’inquinamento ambientale, quella amministrativa e di polizia giudiziaria, ciascuna con lo specifico ruolo, si è concretizzata in altre iniziative.

In particolare:

La Procura Generale di Napoli, con le Procure della Repubblica del Distretto, partecipa alla Cabina di Regia, costituita presso la Prefettura di Napoli, dall’Incaricato del Governo per il fenomeno dei roghi dei rifiuti in Campania.

In tale ambito, il gruppo “ecoreati” (Procuratore Generale e Procure della Repubblica del distretto) è arrivato ad una **linea interpretativa condivisa sui principali punti critici in materia di estinzione delle contravvenzioni in materia ambientale** prevista dagli artt. 318-bis e ss del d.lgs. 152/06 ... con l’elaborazione comune di linee direttive da impartire alla polizia giudiziaria che opera sul territorio, diramate dallo stesso Commissario di Governo.

Questa Procura Generale, inoltre, partecipa con ruolo propulsivo e organizzativo alla innovativa **attività di formazione delle Forze dell’Ordine e delle Polizie Locali** che operano sul territorio di questo distretto per la salvaguardia dell’ambiente. In particolare, sono partiti, sul territorio del patto “terra dei fuochi”, al quale hanno aderito circa novanta comuni delle provincie di Napoli e Caserta, percorsi di “Formazione Integrata Tecnico-Giuridico-Operativa”, per la formazione, per l’appunto, di cc.dd. **detectives ambientali**, il cui soggetto proponente è la suddetta Cabina di Regia, per il contrasto agli incendi dolosi di rifiuti in Campania.

I suddetti percorsi di formazione, che hanno la finalità di rafforzare “la capacità di repressione delle condotte illecite in materia ambientale con specifico riguardo al fenomeno dello smaltimento dei rifiuti”, vedono partecipi, quali destinatari, operanti delle Forze dell’ordine, delle Polizie locali, dei Vigili del Fuoco, dell’Arpac e dell’ASL, concretamente impegnati nell’attività di contrasto del fenomeno.

*La Procura Generale, con i due Sostituti Procuratori del gruppo “eco reati”, compone il Comitato Scientifico, con il Direttore della Scuola regionale della Polizia locale in Campania e l’Incaricato del Ministero dell’Interno.*

*Le lezioni sono tenute da Pubblici Ministeri specializzati nella materia, con la partecipazione anche di magistrati della DDA esperti in indagini inerenti al traffico di rifiuti, coadiuvati nelle attività laboratoriali da operatori delle Forze dell’Ordine, anche questi con specifica competenza professionale.*

*Infine, si è ritenuto anche di favorire la più ampia diffusione, presso gli uffici requirenti del distretto, delle informazioni riguardanti gli strumenti operativi disponibili per le indagini da parte delle forze dell’ordine, incentivando l’impiego delle risorse pubbliche più efficaci e prive di costi per l’amministrazione.*

*In questo segmento di attività, la Procura Generale ha preso parte alla organizzazione di un recentissimo incontro, esteso a tutti Procuratori della Repubblica del distretto e ai Sostituti Procuratori che si occupano di indagini in materia ambientale, di presentazione delle potenzialità delle **nuove tecnologie di telerilevamento per monitoraggio del territorio**, applicate alla salvaguardia dell’ambiente nelle attività operative di polizia giudiziaria.*

*Gli strumenti tecnologici sono stati predisposti dalla Guardia di Finanza, nella sua compagine del Reparto Operativo Aeronavale, con applicazione di moderne tecnologie messe a disposizione da quattro Poli Universitari campani, costituiti in S.c.a r.l. (Bene-con) e da un ente regionale, la SMA Campania, che ha presentato una **applicazione telematica** di facile accesso e di interessanti potenzialità, per la segnalazione, l’informazione, il monitoraggio di tutti i fenomeni che riguardano la salvaguardia dell’ambiente ed alla quale possono fare ricorso anche i cittadini per segnalare roghi o di qualsiasi altro illecito ambientale, con relativo riscontro in tempo reale.*

*L’impegno a proseguire su questa linea, verso una individuazione - e successiva diffusione della conoscenza - dei mezzi d’indagine a disposizione delle forze dell’ordine, in materia ambientale, costituisce uno degli obiettivi principali di questo Ufficio della Procura Generale di Napoli, sia nell’ottica di ottenere, da parte degli uffici requirenti del distretto, più efficaci risultati ai fini investigativi e probatori, sia per limitare il ricorso alle consulenze private che, oltre ad essere economicamente molto onerose, non sempre fruiscono degli stessi mezzi tecnologicamente all’avanguardia».*

Tali dati vanno **integrati con quelli riferiti con la relazione del 2017** di cui si è dato conto in precedenza.

L'esigenza di maggiore accessibilità al “*servizio giustizia*” nella materia ambientale, che costituisce uno dei punti fondamentali alla base dell'esperienza avviata dalla Procura generale di Napoli e riferita nelle relazioni per il 2016 e 2017, è stata confermata, successivamente all'invio del documento preparatorio, anche dalla **Commissione UE** con la recente **Comunicazione del 28 aprile 2017** in [http://ec.europa.eu/environment/aarhus/pdf/notice\\_accesstojustice.pdf](http://ec.europa.eu/environment/aarhus/pdf/notice_accesstojustice.pdf)) documento che – con ampie citazioni normative giurisprudenziali – non solo fornisce utili indicazioni a cittadini, imprese e organizzazioni non governative (come quelle ambientaliste) per l'accesso alla giustizia ambientale e per chiamare in giudizio le Autorità pubbliche che non rispettano i diritti e gli obblighi previsti dalla normativa ambientale, ma si propone anche di supportare le Amministrazioni nazionali nel prendere atto di eventuali carenze dei loro sistemi giudiziari.

L'istituenda “**Rete**”, quindi, **risponde anche all'esigenza di rilievo eurounitario e sovranazionale** (va ricordato che il tema dell'accesso alla giustizia ambientale è regolato dalla **Convenzione di Aarhus** ratificata con legge 16 marzo 2001, n. 108) **di effettività della risposta giudiziaria alle esigenze diffuse di tutela ambientale.**

E' evidente, infatti, che la sua collocazione all'interno del settore di attuazione dell'art. 6 del d.lgs. n. 106/2006 – nel quale, come noto, il ruolo del Procuratore generale della Cassazione e dei Procuratori generali non si esplica con provvedimenti di carattere cogente, ma attraverso l'esercizio di una funzione di “*warning*”, cioè di rilievo e segnalazione delle difformità riscontrate e di “*compliance*”, intesa quale stimolo all'adozione di prassi uniformi e protocolli condivisi – la qualifica immediatamente quale strumento teso a favorire l'armonizzazione dell'intervento penale in una materia, quale quella ambientale, in cui l'uniformità applicativa delle norme attiene alla attuazione del principio di uguaglianza non solo tra cittadini imputati/indagati, ma anche tra imprese concorrenti.

Riguardo ai contenuti dello Statuto della Rete, i Procuratori generali si sono **riservati di intervenire nel corso della riunione** e non hanno inviato osservazioni scritte.

Fa eccezione il **Procuratore generale di Catania**, il quale indica tra i punti di cui si dovrebbe occupare l'attività delle Rete i seguenti:

1. **gestione degli impianti sottoposti a sequestro**: individuazione di modalità condivise in ordine alla nomina di custodi ed alla individuazione di personale tecnico che possa gestire gli impianti durante la vigenza della misura cautelare reale;
2. **eliminazione delle conseguenze dannose del danno**, laddove gli Enti Locali non dispongano delle risorse economiche;

3. individuazione di modalità condivise in ordine alla individuazione degli organi competenti ed alle concrete modalità per la *esecuzione delle sentenze con condanna al ripristino ovvero alla bonifica*, con possibilità di avvalersi di protocolli con gli Enti Locali in analogia a quanto previsto in tema di demolizioni conseguenti ad illeciti edilizi e definizione della questione della imputazione delle spese;
4. *definizione delle fattispecie penali cui applicare il meccanismo delle prescrizioni estintive del reato*, proponendo una interpretazione estensiva anche ai fatti puniti con arresto e ammenda congiunta, calcolando la sanzione della sola ammenda, così da ampliare il novero dei cui applicare l'istituto introdotto con il d.lgs. n. 152/2006.

Uno spunto interessante per il funzionamento della “Rete” può infine cogliersi nella esperienza della **Procura di Bari** che ha partecipato unitamente ad altri organismi internazionali (tra cui UNU, UNICRI, PeNaF, Centri della Convenzione di Basilea di Cina e Ghana) ad una **Call for Proposal della Commissione Europea**, riuscendo a conseguire la aggiudicazione: la finalità del progetto è quella di implementare strumenti di contrasto dei traffici transfrontalieri illeciti di rifiuti.

Analoghe iniziative potrebbero essere assunte, in futuro, dagli uffici partecipanti alla “Rete”.

Il sostituto Procuratore generale delegato

Dott. Pasquale Fimiani

